Pubblicato il 24/01/2023

N.00438 <u>2023</u> REG.PROV.CAU. N. 13961/2022 REG.RIC.





## REPUBBLICA ITALIANA

## Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

## **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13961 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giorgio Berruto, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Finiguerra, Mariano Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

# nei confronti

Gisella Guidi, non costituito in giudizio;

# per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'atto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale n. 03355011 del 16.9.2022 di approvazione della graduatoria finale della selezione e degli allegati contenenti i nominativi della graduatoria (allegate sub. A e B) nella parte in cui assegna al

ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi;

- di tutti i verbali della Commissione d'esame e delle tabelle di attribuzione dei punteggi;
- della Lettera dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territoriale Servizio Gestione Personale del 3.6.2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma di lettura della mail e di verifica della correttezza dei dati;
- della lettera di risposta dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui sembrerebbe attribuire la responsabilità al ricorrente della correttezza dei dati relativi all'esperienza di servizio già in possesso dell'Amministrazione in quanto "caricati e poi estratti dal Sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU)";
- e in parte qua, al Bando di concorso (art. 5.14), laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;
- al contratto di lavoro eventualmente stipulato nelle more del giudizio con l'ultima concorrente in graduatoria (centottantesima posizione);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Berruto Giorgio il 29/12/2022: per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari

- di tutti i 3 verbali della Commissione valutatrice lesivi della posizione del ricorrente;
- della scheda di valutazione finale e dei relativi dettagli dei punteggi e di quanto già impugnato con il ricorso principale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente – prive dei necessari requisiti di gravità ed irreparabilità – possono essere adeguatamente tutelate tramite la sollecita definizione del giudizio nel merito, in esito all'udienza pubblica fissata come nel dispositivo;

Considerato, altresì, che il ricorrente chiede l'inserimento in una graduatoria unica su base nazionale e che il ricorso è stato notificato ad una sola controinteressata;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un riassunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incombente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore della presente ordinanza con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

# P.Q.M.

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):
- 1) Fissa la pubblica udienza di trattazione del ricorso alla data del 23 maggio 2023, ore di regolamento;
- 2) Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

N. 13961/2022 REG.RIC.

Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Francesca Mariani

IL PRESIDENTE Roberta Cicchese

IL SEGRETARIO